

PROTEGGI IL DOMANI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA – RENDITA
VITALIZIA DIFFERITA CON CONTROASSICURAZIONE ESTESA
A PREMIO UNICO O A PREMIO ANNUO

Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione, comprensive di Regolamento della gestione interna separata, il Glossario, il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo
“HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

The logo for HDI Assicurazioni features the letters 'HDI' in a large, bold, black sans-serif font. A horizontal grey bar is positioned behind the letter 'H'. Below 'HDI', the word 'Assicurazioni' is written in a smaller, black, sans-serif font.

HDI
Assicurazioni

PAGINA BIANCA

HDI Assicurazioni S.p.A.
Via Abruzzi, 10-00187 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

PROTEGGI IL DOMANI

SCHEDA SINTETICA

Data ultimo aggiornamento del documento 22/05/2017

“La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a. Impresa di assicurazione: HDI Assicurazioni S.p.A., Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

1.b. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta a 226,09 milioni (di cui 126,75 milioni vita e 99,34 milioni danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni (di cui 46,00 milioni vita e 50,00 milioni danni) e da riserve patrimoniali per 130,09 milioni (di cui 80,75 milioni vita e 49,34 milioni danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2016 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II, entrata in vigore nel 2016.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 318,50 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 426,65 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 108,15 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 134,0%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 143,32 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 384,24 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 240,92 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 268,1%.

La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 68,72 milioni di Euro, ed il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 74,60 milioni di Euro. Entrambi sono coperti con elementi dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e

separata, a ciascuna rispettiva gestione.

1.c. Denominazione del contratto: PROTEGGI IL DOMANI.

1.d. Tipologia del contratto: Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.e. Durata: La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato; la durata del differimento, ossia l’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e quella in cui matura il diritto a percepire la rendita, è compresa tra un minimo di 2 anni ed un massimo di 40: essa deve essere scelta tenendo presente che l’età dell’Assicurato alla stipulazione del contratto deve essere compresa tra 18 e 75 anni, mentre quella al termine del differimento deve essere compresa tra un minimo di 50 anni e un massimo di 85. **Per Proteggi il Domani a premio annuo (costante o rivalutabile) è possibile esercitare il diritto di riscatto purché siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi sia maggiore o uguale a 5 anni, o almeno 2 annualità di premio, nel caso di durata inferiore. Per Proteggi il Domani a premio unico è possibile esercitare il diritto di riscatto dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto stesso.**

1.f. Pagamento dei premi: Il contratto prevede il pagamento di un premio unico o annuo anticipato. Il premio annuo, costante o rivalutabile, dovrà essere corrisposto a partire dall’inizio del contratto per la durata stabilita, oppure fino alla morte dell’Assicurato qualora questa avvenga prima del termine del differimento. L’importo minimo del premio annuo è pari ad € 600,00; quello del premio unico

Scheda sintetica

€ 5.000,00.

Il premio annuo rivalutabile verrà aumentato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto in funzione del rendimento della gestione interna separata di attivi denominata "FONDO FUTURO".

Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, le movimentazioni in entrata per la gestione separata Fondo Futuro sono soggette ad uno specifico limite di importo pari ad € 1.000.000,00. Tale limite riguarda movimentazioni relative a contratti effettuati da *Contraenza Unica*. Per *Contraenza Unica* si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate. La Società si riserva di verificare l'esistenza di eventuali relazioni attraverso una apposita dichiarazione che deve essere compilata dal Contraente per importi in entrata maggiori di € 300.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Proteggi il Domani è un contratto che permette di costruire una fonte di reddito (assegno periodico) da percepire a partire da una data prescelta fino a quando l'Assicurato è in vita, insieme con la certezza del pagamento di un capitale in caso di morte dell'Assicurato stesso (controassicurazione).

La rendita assicurata iniziale si rivaluta annualmente in funzione del rendimento del "FONDO FUTURO".

I premi versati concorrono alla formazione della rendita che sarà erogata al termine del differimento del contratto, al netto della parte utilizzata quale corrispettivo della controassicurazione e della parte utilizzata per coprire le spese dello stesso.

Per lo sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto e per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rimanda alla visione del Progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita.

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento ai Beneficiari di una rendita vitalizia, sino a che l'Assicurato è in vita. E' previsto un tasso di interesse (tasso tecnico), minimo garantito, pari a 0,00% annuo: tale tasso è riconosciuto in anticipo nel calcolo della rendita iniziale assicurata.

b) Prestazioni in caso di decesso.

✓ In caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del differimento, il pagamento di un importo pari a tutti i premi netti versati e rivalutati, maggiorato dell'eventuale riduzione del premio previsto dalla tariffa

(controassicurazione dei premi versati).

✓ In caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita, il pagamento di un importo pari al valore di riscatto al termine del differimento, aumentato delle quote annuali di rivalutazione e diminuito delle rate di rendita già corrisposte (controassicurazione estesa).

Le maggiorazioni annuali delle prestazioni (rivalutazioni), riconosciute sia nel periodo del differimento sia in quello di erogazione della rendita, sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e, una volta comunicate, sono acquisite in via definitiva.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio, in alcuni casi, di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

La sospensione del pagamento del premio, qualora il numero di annualità di premio corrisposte sia inferiore a 3, se la durata del contratto è maggiore od uguale a 5 anni, o inferiore a 2, in caso di durata minore, comporta l'automatica estinzione del contratto con la perdita di quanto già versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 6 delle condizioni di polizza.

Ai fini del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, la Società in caso di prestazione al termine del differimento e/o di riscatto di importo maggiore di € 300.000,00 si riserva di verificare la *Contraenza Unica*. Per *Contraenza Unica* si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. **Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi della copertura complementare. Il Costo percentuale medio annuo, in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale, può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.**

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione separata “FONDO FUTURO”

- Proteggi il Domani a premio annuo costante**

ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO	ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO	ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO
5	11,36%	5	13,94%	5	15,75%
10	4,77%	10	6,32%	10	7,51%
15	2,19%	15	3,25%	15	4,07%
		20	1,63%	20	2,24%
				25	1,14%

- Proteggi il Domani a premio annuo rivalutabile**

ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO	ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO	ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO
5	11,43%	5	14,03%	5	15,85%
10	4,83%	10	6,41%	10	7,62%
15	2,21%	15	3,30%	15	4,15%
		20	1,65%	20	2,29%
				25	1,14%

- Proteggi il Domani a premio unico**

ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO	ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO	ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO
5	6,14%	5	8,54%	5	10,73%
10	2,52%	10	3,77%	10	4,94%
15	1,27%	15	2,12%	15	2,91%
		20	1,29%	20	1,89%
				25	1,26%

I valori sono calcolati rispetto al termine del periodo di differimento della prestazione.

- Importi di capitale da convertire in rendita. Tipologia: rendita vitalizia con controassicurazione**

CAPITALE DI CONVERSIONE

SESSO: M/F		RENDITA ANNUA		
ANNO DI NASCITA	ETA	12.000,00	24.000,00	36.000,00
1962	55	468.844,34	937.688,69	1.406.533,03
1957	60	397.107,91	794.215,82	1.191.323,74
1952	65	342.246,16	684.492,31	1.026.738,47

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata “FONDO FUTURO” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Il rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati è ottenuto applicando al rendimento realizzato dalla gestione separata la percentuale trattenuta dalla Società pari ad 1,00%.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata Fondo Futuro	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2012	3,89%	2,89%	4,64%	2,97%
2013	3,96%	2,96%	3,35%	1,17%
2014	3,71%	2,71%	2,08%	0,21%
2015	3,53%	2,53%	1,19%	- 0,17%
2016	3,28%	2,28%	0,91%	-0,09%


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale
(Dott. Massimo Pabis Ticci)





HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F. P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8 giugno 1993 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



PROTEGGI IL DOMANI NOTA INFORMATIVA

Data ultimo aggiornamento del documento 22/05/2017

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni (Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015) con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 – tel. +39 06 421 031 – fax +39 06 4210 3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo e-mail: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato; la durata del differimento, ossia l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e quella in cui matura il diritto a percepire la rendita, è compresa tra un minimo di 2 anni ed un massimo di 40: essa deve essere scelta tenendo presente che l'età dell'Assicurato alla stipulazione del contratto deve essere compresa tra 18 e 75 anni, mentre quella al termine del differimento deve essere compresa tra un minimo di 50 anni e un massimo di 85.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita - assicurazione principale:

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento ai Beneficiari di una rendita vitalizia, sino a che

l'Assicurato è in vita. È previsto un tasso di interesse (tasso tecnico), minimo garantito, pari a 0,00% annuo: tale tasso è riconosciuto in anticipo nel calcolo della rendita iniziale assicurata. Le quote annuali di rivalutazione sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e, una volta comunicate, sono acquisite in via definitiva. Si rimanda all'art. 1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

b) Prestazioni in caso di decesso - assicurazione principale:

- ✓ In caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del differimento, il pagamento di un importo pari a tutti i premi netti versati e rivalutati, maggiorato dell'eventuale riduzione del premio prevista dalla tariffa (controassicurazione dei premi versati).
- ✓ In caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita, il pagamento di un importo pari al valore di riscatto al termine del differimento, aumentato delle quote annuali di rivalutazione e diminuito delle rate di rendita già corrisposte (controassicurazione estesa).

Le quote annuali di rivalutazione sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e, una volta comunicate, sono acquisite in via definitiva. Si rimanda all'art. 1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

I premi versati (unico o annui) concorrono alla formazione della rendita che sarà corrisposta al termine del differimento, al netto della parte utilizzata quale corrispettivo della controassicurazione e della parte utilizzata per coprire le spese dello stesso.

* C.F. e P.IVA 04349061004

3. Premi

Le prestazioni garantite dalla presente assicurazione vengono corrisposte dietro il pagamento di un **premio unico o annuo anticipato**. L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto: su di essa, inoltre, influiscono la durata dell'assicurazione, l'età dell'Assicurato e non dipende dal fattore sesso.

L'importo del premio annuo rivalutabile cresce annualmente della stessa misura percentuale di rivalutazione prevista per la rendita assicurata. Si rimanda all'art. 6 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il Contraente può scegliere di rateizzare il premio annuo. Si rimanda al punto 5.1.1 per i relativi costi.

Il Contraente può versare i premi con assegno intestato ad "**HDI Assicurazioni S.p.A.**" e munito della clausola di non trasferibilità, con apposito bollettino di conto corrente postale o con bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o all'Intermediario espressamente in tale qualità, con bancomat o carta di debito senza oneri a carico dei clienti, con pagamento effettuato in pari data di liquidazione del capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e dalla Società. E' consentito, inoltre, il versamento dei premi mediante trattenuta sulla retribuzione effettuata dal datore di lavoro (solo nel caso di apposita convenzione) e tramite conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla Banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul proprio conto corrente (Addebito diretto SEPA - SDD). In caso di modifica o chiusura del conto corrente bancario, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società, la variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) almeno quarantacinque giorni prima della scadenza della rata successiva ed a sottoscrivere il nuovo mandato SEPA - SDD. I premi non possono essere corrisposti in contanti.

Per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, è necessario corrispondere almeno 3 annualità di premio, se la durata del contratto è maggiore od uguale a 5 anni, o 2 annualità, in caso di durata minore; il mancato pagamento di tali annualità comporta per il Contraente la perdita di quanto versato.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il contratto prevede una rivalutazione annua (maggiorazione) delle prestazioni assicurate in funzione del rendimento di una gestione separata dalle altre attività della Società e denominata "Fondo Futuro". Ogni anno, tale rendimento è attribuito al contratto al netto di una percentuale trattenuta dalla Società. La misura annua di rivalutazione non può essere negativa e le maggiorazioni, una volta comunicate, sono acquisite in via definitiva.

Si rimanda per i dettagli all'art. 6 delle condizioni di

assicurazione ed al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle condizioni medesime.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto. La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

- **Proteggi il Domani a premio annuo rivalutabile**

Durata	CARICAMENTI
2 - 4	8%
5 - 9	10%
≥ 10	12%

La quota parte percepita in media dagli intermediari delle percentuali sopra indicate è pari a 59,00%

- **Proteggi il Domani a premio annuo costante**

Durata	CARICAMENTI
2 - 4	8%
5 - 9	10%
≥ 10	12%

La quota parte percepita in media dagli intermediari delle percentuali sopra indicate è pari a 59,00%

- **Proteggi il Domani a premio unico**

Durata	CARICAMENTI
2 - 4	5%
5 - 9	6%
10 - 19	7%
≥ 20	8%

La quota parte percepita in media dagli intermediari delle percentuali sopra indicate è pari a 48,00%

Qualora il Contraente scelga di rateizzare il premio annuo, costante o rivalutabile, a quest'ultimo vengono applicate le seguenti addizionali di frazionamento che determinano una maggiorazione dell'importo da versare: Semestrale 2,5%; Quadrimestrale 3,0%; Trimestrale 3,5%; Bimestrale 4,0%; Mensile 4,5%.

La Società comunicherà al Contraente l'esatta percentuale di caricamento che sarà applicata al premio al momento della elaborazione del Progetto esemplificativo personalizzato.

In caso di recesso è applicato un costo fisso, per spese di emissione pari a € 25,00

5.1.2 Costi per riscatto

- **Proteggi il Domani a premio annuo, costante e rivalutabile e a premio unico**

PREMIO:	QUALSIASI
SESSO ED ETA':	QUALSIASI
DURATA :	25 ANNI
ANNO	COSTI PER RISCATTO
5	35,92%
10	28,38%
15	19,95%
20	10,53%
25	0,00%

Non è previsto alcun riconoscimento agli intermediari.

5.1.3 Costi per l'erogazione della rendita

Sono previsti in misura percentuale pari all'1,25%

Non è previsto alcun riconoscimento agli intermediari.

5.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Dal rendimento realizzato dalla gestione separata FONDO FUTURO viene trattenuta una percentuale pari a 1,00%.

Nel caso in cui il rendimento del Fondo Futuro ecceda il 4.00%, la Società trattiene una ulteriore quota del rendimento pari a 0,02% per ogni 0,10% di tale eccedenza.

Non è previsto alcun riconoscimento agli intermediari.

6. Sconti

AVVERTENZA: l'Impresa o l'Intermediario possono applicare sconti di premio.

7. Regime fiscale

7.1. Regime fiscale dei premi

Il trattamento fiscale di seguito indicato può variare per modifiche future della normativa di riferimento e dipende dalla situazione del contraente o del beneficiario.

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte, a condizione che la persona dell'Assicurato sia la stessa del Contraente o persona fiscalmente a suo carico, danno diritto ad una detrazione di imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura del suddetto rischio, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

7.2. Regime fiscale delle somme assicurate

Le somme erogate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;
- se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:

- in forma di capitale non sono soggette a tassazione, in quanto il reddito maturato è già stato assoggettato ad imposta;
- in forma di rendita, l'importo derivante dai risultati che maturano anno per anno, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi come da normativa vigente.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto d'imposta.

Essa viene tuttavia di fatto ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti. Infatti, è riconosciuta una minore tassazione attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della percentuale dell'attivo investito nei suddetti titoli rispetto al totale dell'attivo della gestione separata.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rimanda all'art. 3 delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha facoltà di sciogliere il contratto con la sospensione del pagamento del premio.

Avvertenza: in caso di risoluzione del contratto i premi corrisposti restano acquisiti dalla Società.

Si rimanda all'art. 7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

10. Riscatto e riduzione

Il contratto riconosce un valore di riduzione e di riscatto della rendita. Si rimanda agli artt. 8 e 9 delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione di tali valori. I valori di riscatto e riduzione possono risultare inferiori ai premi versati.

Nota informativa

In caso di sospensione del pagamento premi il Contraente ha la facoltà di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto (riattivazione). Si rimanda all'art. 7 delle condizioni di assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche. Per ottenere maggiori informazioni sui predetti valori è possibile rivolgersi a:

HDI Assicurazioni S.p.A.
Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA
RAMI VITA -GESTIONE PORTAFOGLIO -
Tel. +39 06 421 031 – Fax. +39 06 4210 3900,
e-mail: portafogliovita@hdia.it

Si rinvia al Progetto Esemplificativo di cui alla Sezione F, in cui sono evidenziati i valori di riscatto e della rendita ridotta determinati secondo precise ipotesi: i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

11. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca rimborsa al Contraente l'eventuale somma versata alla sottoscrizione della proposta.

12. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

HDI Assicurazioni S.p.A.
RAMI VITA - GESTIONE PORTAFOGLIO -
Via Abruzzi, 10 - 00187 ROMA

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio al netto delle spese per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1.

13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rimanda all'art.13 (Pagamenti della Società) delle condizioni di assicurazione per la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte dell'impresa.

I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa e specificamente indicata.

Il Contraente è tenuto a prestare particolare attenzione ai termini di prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile.

Decorso suddetto termine, in caso di omessa richiesta gli importi dovuti ai Beneficiari sono obbligatoriamente

devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disciplinato dalla Legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A. – RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI

Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA

Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'Intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'Intermediario stesso.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (sessanta giorni nel caso il reclamo sia relativo al comportamento dell'Agente), potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall'Intermediario ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili sul sito www.hdiassicurazioni.it.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet:

https://ec.europa.eu/commission/index_it

17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla data prevista nelle condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

18. Conflitto di interessi

Il presente prodotto non presenta situazioni in conflitto di interessi. Nessun accordo per il riconoscimento di utilità

specifiche è stato stipulato dalla Società con terze parti. In ogni caso l'impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. Si rimanda al rendiconto della gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati. Non sussistono servizi resi e/o ricevuti dalla Compagnia la cui utilità trovi riscontri riconducibili ai risultati della gestione.

19. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

E' possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all' Area Clienti dalla home page del sito www.hdiassicurazioni.it. Le credenziali per l' accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta del Contraente all'Intermediario assicurativo.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) **il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
- b) **un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2%. Al predetto tasso di rendimento si applica l'aliquota di retrocessione indicata nelle condizioni di assicurazione. La conseguente misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.**

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Proteggi il Domani a premio annuo costante

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Premio annuo: € 1.300,00

Età dell'Assicurato: 35 anni Sesso: M/F Durata: 20 anni

Rendita minima garantita: € 555,03

Tasso di rendimento minimo garantito (tasso tecnico): 0,00%

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI							
Anno	Premio annuo lordo	Cumulo Premi	Rendita a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	In caso di sospensione del pagamento dei premi		
					Riscatto a fine anno	Riduzione a fine anno	Riduzione a fine differimento
1	1.300,00	1.300,00	555,03	1.299,99	-	-	-
2	1.300,00	2.600,00	555,03	2.599,98	-	-	-
3	1.300,00	3.900,00	555,03	3.899,97	2.068,35	83,25	83,25
4	1.300,00	5.200,00	555,03	5.199,97	2.840,78	111,01	130,17
5	1.300,00	6.500,00	555,03	6.499,96	4.081,19	138,76	161,10
6	1.300,00	7.800,00	555,03	7.799,95	5.007,55	166,51	166,51
7	1.300,00	9.100,00	555,03	9.099,94	5.973,54	194,26	194,26
8	1.300,00	10.400,00	555,03	10.399,93	6.980,47	222,01	222,01
9	1.300,00	11.700,00	555,03	11.699,92	8.029,68	249,76	249,76
10	1.300,00	13.000,00	555,03	12.999,91	9.122,90	277,52	277,52
11	1.300,00	14.300,00	555,03	14.299,90	10.260,91	305,27	305,27
12	1.300,00	15.600,00	555,03	15.599,90	11.445,52	333,02	333,02
13	1.300,00	16.900,00	555,03	16.899,89	12.678,24	360,77	360,77
14	1.300,00	18.200,00	555,03	18.199,88	13.960,64	388,52	388,52
15	1.300,00	19.500,00	555,03	19.499,87	15.294,33	416,27	416,27
16	1.300,00	20.800,00	555,03	20.799,86	16.680,96	444,02	444,02
17	1.300,00	22.100,00	555,03	22.099,85	18.122,64	471,78	471,78
18	1.300,00	23.400,00	555,03	23.399,84	19.620,35	499,53	499,53
19	1.300,00	24.700,00	555,03	24.699,83	21.176,29	527,28	527,28
20	1.300,00	26.000,00	555,03		22.792,31	555,03	555,03

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA			
Anno	Rendita a fine anno	Totale rate di rendita percepite	Capitale caso morte a fine anno
21	555,03	555,03	22.237,28
22	555,03	1.110,06	21.682,25
23	555,03	1.665,09	21.127,22
24	555,03	2.220,12	20.572,19
25	555,03	2.775,15	20.017,16
26	555,03	3.330,18	19.462,13
27	555,03	3.885,21	18.907,10
28	555,03	4.440,24	18.352,07
29	555,03	4.995,27	17.797,04
30	555,03	5.550,30	17.242,01
31	555,03	6.105,33	16.686,98
32	555,03	6.660,36	16.131,95
33	555,03	7.215,39	15.576,92
34	555,03	7.770,42	15.021,89
35	555,03	8.325,45	14.466,86
36	555,03	8.880,48	13.911,83
37	555,03	9.435,51	13.356,80
38	555,03	9.990,54	12.801,77
39	555,03	10.545,57	12.246,74
40	555,03	11.100,60	11.691,71
41	555,03	11.655,63	11.136,68
42	555,03	12.210,66	10.581,65
43	555,03	12.765,69	10.026,62
44	555,03	13.320,72	9.471,59
45	555,03	13.875,75	8.916,56
....

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà mai avvenire durante il periodo di pagamento premi.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Premio annuo: € 1.300,00

Età dell'Assicurato: 35 anni

Sesso: M/F

Durata: 20 anni

Rendita minima garantita: € 553,05

Tasso di rendimento finanziario: 2,0%

Minimo trattenuto: 1,0%

Tasso di rendimento retrocesso: 1,0%

Il tasso del 2,0% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto, non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI							
Anno	Premio annuo lordo	Cumulo Premi	Rendita a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	In caso di sospensione del pagamento dei premi		
					Riscatto a fine anno	Riduzione a fine anno	Riduzione a fine differimento
1	1.300,00	1.300,00	555,31	1.300,65	-	-	-
2	1.300,00	2.600,00	555,87	2.603,92	-	-	-
3	1.300,00	3.900,00	556,71	3.911,78	2.110,09	84,93	100,58
4	1.300,00	5.200,00	557,84	5.226,29	2.912,69	113,82	133,46
5	1.300,00	6.500,00	559,26	6.549,49	4.205,60	142,99	166,01
6	1.300,00	7.800,00	560,97	7.883,42	5.186,19	172,45	198,23
7	1.300,00	9.100,00	562,97	9.230,12	6.217,70	202,20	230,12
8	1.300,00	10.400,00	565,27	10.591,80	7.302,44	232,25	261,71
9	1.300,00	11.700,00	567,87	11.970,59	8.442,48	262,60	292,97
10	1.300,00	13.000,00	570,77	13.368,57	9.640,32	293,26	323,94
11	1.300,00	14.300,00	573,98	14.788,14	10.897,87	324,22	354,59
12	1.300,00	15.600,00	577,50	16.231,45	12.217,79	355,49	384,94
13	1.300,00	16.900,00	581,33	17.700,68	13.602,48	387,07	414,99
14	1.300,00	18.200,00	585,48	19.198,36	15.054,79	418,97	444,75
15	1.300,00	19.500,00	589,95	20.726,71	16.577,33	451,19	474,21
16	1.300,00	20.800,00	594,74	22.288,00	18.172,79	483,73	503,37
17	1.300,00	22.100,00	599,85	23.884,47	19.844,32	516,60	532,25
18	1.300,00	23.400,00	605,29	25.518,78	21.594,44	549,79	560,84
19	1.300,00	24.700,00	611,07	27.193,71	23.426,93	583,32	589,15
20	1.300,00	26.000,00	617,18		25.344,49	617,18	617,18

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA			
Anno	Rendita a fine anno	Totale rate di rendita percepite	Capitale caso morte a fine anno
21	623,35	623,35	24.974,52
22	629,58	1.252,93	24.594,54
23	635,88	1.888,81	24.204,77
24	642,24	2.531,05	23.804,62
25	648,66	3.179,71	23.393,92
26	655,15	3.834,86	22.972,83
27	661,70	4.496,56	22.540,81
28	668,32	5.164,88	22.098,00
29	675,00	5.839,88	21.643,87
30	681,75	6.521,63	21.178,56
31	688,57	7.210,20	20.701,85
32	695,46	7.905,66	20.213,54
33	702,41	8.608,07	19.713,13
34	709,43	9.317,50	19.200,72
35	716,52	10.034,02	18.676,09
36	723,69	10.757,71	18.139,29
37	730,93	11.488,64	17.589,83
38	738,24	12.226,88	17.027,50
39	745,62	12.972,50	16.452,10
40	753,08	13.725,58	15.863,63
41	760,61	14.486,19	15.261,64
42	768,22	15.254,41	14.646,11
43	775,90	16.030,31	14.016,63
44	783,66	16.813,97	13.373,16
45	791,50	17.605,47	12.715,45
....

Proteggi il Domani a premio annuo rivalutabile

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Premio annuo: € 1.300,00

Età dell'Assicurato: 35 anni Sesso: M/F Durata: 20 anni

Rendita minima garantita: € 555,03

Tasso di rendimento minimo garantito (tasso tecnico): 0,00%

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI							
Anno	Premio annuo lordo	Cumulo Premi	Rendita a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	In caso di sospensione del pagamento dei premi		
					Riscatto a fine anno	Riduzione a fine anno	Riduzione a fine differimento
1	1.300,00	1.300,00	555,03	1.299,99	-	-	-
2	1.300,00	2.600,00	555,03	2.599,98	-	-	-
3	1.300,00	3.900,00	555,03	3.899,97	2.068,35	83,25	83,25
4	1.300,00	5.200,00	555,03	5.199,97	2.840,78	111,01	111,01
5	1.300,00	6.500,00	555,03	6.499,96	4.081,19	138,76	138,76
6	1.300,00	7.800,00	555,03	7.799,95	5.007,55	166,51	166,51
7	1.300,00	9.100,00	555,03	9.099,94	5.973,54	194,26	194,26
8	1.300,00	10.400,00	555,03	10.399,93	6.980,47	222,01	222,01
9	1.300,00	11.700,00	555,03	11.699,92	8.029,68	249,76	249,76
10	1.300,00	13.000,00	555,03	12.999,91	9.122,90	277,52	277,52
11	1.300,00	14.300,00	555,03	14.299,90	10.260,91	305,27	305,27
12	1.300,00	15.600,00	555,03	15.599,90	11.445,52	333,02	333,02
13	1.300,00	16.900,00	555,03	16.899,89	12.678,24	360,77	360,77
14	1.300,00	18.200,00	555,03	18.199,88	13.960,64	388,52	388,52
15	1.300,00	19.500,00	555,03	19.499,87	15.294,33	416,27	416,27
16	1.300,00	20.800,00	555,03	20.799,86	16.680,96	444,02	444,02
17	1.300,00	22.100,00	555,03	22.099,85	18.122,64	471,78	471,78
18	1.300,00	23.400,00	555,03	23.399,84	19.620,35	499,53	499,53
19	1.300,00	24.700,00	555,03	24.699,83	21.176,29	527,28	527,28
20	1.300,00	26.000,00	555,03		22.792,31	555,03	555,03

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA			
Anno	Rendita a fine anno	Totale rate di rendita percepite	Capitale caso morte a fine anno
21	555,03	555,03	22.237,28
22	555,03	1.110,06	21.682,25
23	555,03	1.665,09	21.127,22
24	555,03	2.220,12	20.572,19
25	555,03	2.775,15	20.017,16
26	555,03	3.330,18	19.462,13
27	555,03	3.885,21	18.907,10
28	555,03	4.440,24	18.352,07
29	555,03	4.995,27	17.797,04
30	555,03	5.550,30	17.242,01
31	555,03	6.105,33	16.686,98
32	555,03	6.660,36	16.131,95
33	555,03	7.215,39	15.576,92
34	555,03	7.770,42	15.021,89
35	555,03	8.325,45	14.466,86
36	555,03	8.880,48	13.911,83
37	555,03	9.435,51	13.356,80
38	555,03	9.990,54	12.801,77
39	555,03	10.545,57	12.246,74
40	555,03	11.100,60	11.691,71
41	555,03	11.655,63	11.136,68
42	555,03	12.210,66	10.581,65
43	555,03	12.765,69	10.026,62
44	555,03	13.320,72	9.471,59
45	555,03	13.875,75	8.916,56
---	---	---	---

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà mai avvenire durante il periodo di pagamento premi.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Premio annuo: € 1.300,00

Età dell'Assicurato: 35 anni

Durata: 20 anni Sesso: M/F

Rendita minima garantita: € 555,03

Tasso di rendimento finanziario: 2,0%

Minimo trattenuto: 1,0%

Tasso di rendimento retrocesso: 1,0%

Il tasso del 2,0% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto, non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI							
Anno	Premio annuo lordo	Cumulo Premi	Rendita a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	In caso di sospensione del pagamento dei premi		
					Riscatto a fine anno	Riduzione a fine anno	Riduzione a fine differimento
1	1.300,00	1.300,00	560,58	1.312,99	-	-	-
2	1.313,00	2.613,00	566,19	2.652,26	-	-	-
3	1.326,13	3.939,13	571,85	4.018,16	2.131,20	85,78	100,58
4	1.339,39	5.278,52	577,57	5.411,14	2.955,94	115,51	135,44
5	1.352,78	6.631,30	583,35	6.831,61	4.289,42	145,84	169,32
6	1.366,31	7.997,61	589,18	8.279,86	5.315,51	176,75	203,17
7	1.379,97	9.377,58	595,07	9.756,41	6.404,35	208,27	237,03
8	1.393,77	10.771,35	601,02	11.261,67	7.559,00	240,41	270,90
9	1.407,71	12.179,06	607,03	12.796,07	8.781,98	273,16	304,76
10	1.421,79	13.600,85	613,10	14.360,03	10.077,20	306,55	338,62
11	1.436,01	15.036,86	619,23	15.953,97	11.447,78	340,58	372,49
12	1.450,37	16.487,23	625,42	17.578,30	12.896,92	375,25	406,34
13	1.464,87	17.952,10	631,67	19.233,47	14.429,02	410,59	440,21
14	1.479,52	19.431,62	637,99	20.920,20	16.047,26	446,59	474,06
15	1.494,32	20.925,94	644,37	22.638,65	17.756,36	483,28	507,93
16	1.509,26	22.435,20	650,81	24.389,23	19.559,80	520,65	541,79
17	1.524,35	23.959,55	657,32	26.172,77	21.462,29	558,72	575,65
18	1.539,59	25.499,14	663,89	27.989,34	23.468,38	597,50	609,51
19	1.554,99	27.054,13	670,53	29.839,79	25.582,79	637,00	643,37
20	1.570,54	28.624,67	677,24		27.810,86	677,24	677,24

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA			
Anno	Rendita a fine anno	Totale rate di rendita percepite	Capitale caso morte a fine anno
21	684,01	684,01	27.404,86
22	690,85	1.374,86	26.988,05
23	697,76	2.072,62	26.560,23
24	704,74	2.777,36	26.121,19
25	711,79	3.489,15	25.670,70
26	718,91	4.208,06	25.208,58
27	726,10	4.934,16	24.734,59
28	733,36	5.667,52	24.248,55
29	740,69	6.408,21	23.750,22
30	748,10	7.156,31	23.239,72
31	755,58	7.911,89	22.716,51
32	763,14	8.675,03	22.180,66
33	770,77	9.445,80	21.631,66
34	778,48	10.224,28	21.069,56
35	786,26	11.010,54	20.493,86
36	794,12	11.804,66	19.904,62
37	802,06	12.606,72	19.301,57
38	810,08	13.416,80	18.684,49
39	818,18	14.234,98	18.053,14
40	826,36	15.061,34	17.407,27
41	834,62	15.895,96	16.746,65
42	842,97	16.738,93	16.071,22
43	851,40	17.590,33	15.380,54
44	859,91	18.450,24	14.674,36
45	868,51	19.318,75	13.952,61
....

Proteggi il Domani a premio unico

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Premio unico: € 10.000,00

Età dell'Assicurato: 35 anni

Sesso: M/F

Durata: 20 anni

Rendita minima garantita: € 223,21

Tasso di rendimento minimo garantito (tasso tecnico): 0,00%

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI			
Anno	Rendita a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	Riscatto a fine anno
1	223,21	9.999,99	6.005,96
2	223,21	9.999,99	6.141,09
3	223,21	9.999,99	6.279,27
4	223,21	9.999,99	6.420,55
5	223,21	9.999,99	6.565,01
6	223,21	9.999,99	6.712,73
7	223,21	9.999,99	6.863,76
8	223,21	9.999,99	7.018,20
9	223,21	9.999,99	7.176,11
10	223,21	9.999,99	7.337,57
11	223,21	9.999,99	7.502,67
12	223,21	9.999,99	7.671,48
13	223,21	9.999,99	7.844,08
14	223,21	9.999,99	8.020,58
15	223,21	9.999,99	8.201,04
16	223,21	9.999,99	8.385,56
17	223,21	9.999,99	8.574,24
18	223,21	9.999,99	8.767,16
19	223,21	9.999,99	8.964,42
20	223,21	9.999,99	9.166,12

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA			
Anno	Rendita a fine anno	Totale rate di rendita percepite	Capitale caso morte a fine anno
21	223,21	223,21	8.942,91
22	223,21	446,42	8.719,70
23	223,21	669,63	8.496,49
24	223,21	892,84	8.273,28
25	223,21	1.116,05	8.050,07
26	223,21	1.339,26	7.826,86
27	223,21	1.562,47	7.603,65
28	223,21	1.785,68	7.380,44
29	223,21	2.008,89	7.157,23
30	223,21	2.232,10	6.934,02
31	223,21	2.455,31	6.710,81
32	223,21	2.678,52	6.487,60
33	223,21	2.901,73	6.264,39
34	223,21	3.124,94	6.041,18
35	223,21	3.348,15	5.817,97
36	223,21	3.571,36	5.594,76
37	223,21	3.794,57	5.371,55
38	223,21	4.017,78	5.148,34
39	223,21	4.240,99	4.925,13
40	223,21	4.464,20	4.701,92
41	223,21	4.687,41	4.478,71
42	223,21	4.910,62	4.255,50
43	223,21	5.133,83	4.032,29
44	223,21	5.357,04	3.809,08
45	223,21	5.580,25	3.585,87
...

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 17 anni dal versamento dello stesso.

Nota informativa

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Premio unico: € 10.000,00

Età dell'Assicurato: 35 anni

Sesso: M/F

Durata: 20 anni

Rendita minima garantita: € 223,21

Tasso di rendimento finanziario: 2,0%

Minimo trattenuto: 1,0%

Tasso di rendimento retrocesso: 1,0%


Il tasso del 2,0% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto, non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI			
Anno	Rendita a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	Riscatto a fine anno
1	225,44	10.099,89	6.065,96
2	227,69	10.200,69	6.264,35
3	229,97	10.302,84	6.469,44
4	232,27	10.405,88	6.681,16
5	234,59	10.509,82	6.899,72
6	236,94	10.615,10	7.125,64
7	239,31	10.721,28	7.358,84
8	241,70	10.828,35	7.599,56
9	244,12	10.936,77	7.848,36
10	246,56	11.046,09	8.105,15
11	249,03	11.156,74	8.370,54
12	251,52	11.268,30	8.644,46
13	254,04	11.381,20	8.927,52
14	256,58	11.494,99	9.219,66
15	259,15	11.610,13	9.521,52
16	261,74	11.726,16	9.833,06
17	264,36	11.843,54	10.154,95
18	267,00	11.961,81	10.487,12
19	269,67	12.081,43	10.830,32
20	272,37		11.184,87
SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA			
Anno	Rendita a fine anno	Totale rate di rendita percepite	Capitale caso morte a fine anno
21	275,09	275,09	11.021,48
22	277,84	552,93	10.853,82
23	280,62	833,55	10.681,80
24	283,43	1.116,98	10.505,33
25	286,26	1.403,24	10.323,97
26	289,12	1.692,36	10.137,99
27	292,01	1.984,37	9.947,32
28	294,93	2.279,30	9.751,86
29	297,88	2.577,18	9.551,52
30	300,86	2.878,04	9.346,21
31	303,87	3.181,91	9.135,85
32	306,91	3.488,82	8.920,34
33	309,98	3.798,80	8.699,59
34	313,08	4.111,88	8.473,51
35	316,21	4.428,09	8.242,01
36	319,37	4.747,46	8.005,01
37	322,56	5.070,02	7.762,41
38	325,79	5.395,81	7.514,35
39	329,05	5.724,86	7.260,49
40	332,34	6.057,20	7.000,74
41	335,66	6.392,86	6.735,02
42	339,02	6.731,88	6.463,42
43	342,41	7.074,29	6.185,64
44	345,83	7.420,12	5.901,59
45	349,29	7.769,41	5.611,34
...

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
(Dott. Massimo Pabis Ticci)



PROTEGGI IL DOMANI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Data ultimo aggiornamento del documento 22/05/2017

Art. 1 - Prestazioni assicurate

La Società con il presente contratto di assicurazione sulla vita si obbliga a corrispondere ai beneficiari designati:

- **in caso di vita dell'Assicurato al termine del differimento** una rendita annua vitalizia, il cui importo è dato dalla rendita assicurata iniziale, indicata nel documento di polizza, aumentata delle quote annuali di rivalutazione determinate nella misura e secondo le modalità contenute all'art.6 - Clausola di Rivalutazione. La rendita verrà corrisposta, a partire dal termine del differimento, in via posticipata, con rateazione annuale e finché l'Assicurato è in vita. Ai fini del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, la Società, in caso di prestazione al termine del differimento di importo maggiore di € 300.000,00, si riserva di verificare la Contraenza Unica. Per Contraenza Unica si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate;
- **in caso di decesso dell'Assicurato nel periodo del differimento** un importo pari a tutti i premi netti versati e rivalutati. Tale importo, per la Soluzione a premio annuo costante e per la Soluzione a premio annuo rivalutabile, è pari al premio annuo netto iniziale, maggiorato dell'eventuale riduzione del premio prevista dalla tariffa, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data del decesso, sta a quella inizialmente assicurata; per la Soluzione a premio unico è pari al premio unico netto, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data del decesso, sta a quella inizialmente assicurata.
- **in caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita** un importo pari al valore di riscatto al termine del differimento, determinato come stabilito al successivo art.9, a cui si aggiungono le rivalutazioni annuali fino alla data del decesso dell'Assicurato e si sottrae un importo pari al prodotto della rendita annua rivalutata a tale data per il numero

delle rate annue già corrisposte.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società.

La Società, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, ha diritto:

- a) **quando esiste dolo o colpa grave,**
 - ✓ di dichiarare al Contraente, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, di voler impugnare il contratto per l'annullamento dello stesso;
 - ✓ in caso di sinistro, di rifiutare qualsiasi pagamento, qualora l'evento si sia verificato prima del decorso del termine di 3 mesi dall'avvenuta conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza;
- b) **quando non esiste dolo o colpa grave,**
 - ✓ di recedere dal contratto mediante dichiarazione da farsi all'assicurato entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - ✓ in caso di sinistro, di ridurre le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato, nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società o prima che quest'ultima abbia dichiarato di recedere dal contratto.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione la Società non potrà agire come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società ovvero il documento di polizza con contestuale firma del documento.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso;

Condizioni di assicurazione

oppure

- alle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora la stessa preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

Se il premio è versato dopo tali date, l'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 4 - Recesso dal contratto e revoca della proposta

Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

HDI Assicurazioni S.p.A.

RAMI VITA - GESTIONE PORTAFOGLIO -

Via Abruzzi, 10 - 00187 ROMA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio pagato al netto dell'eventuale imposta, della quota relativa al rischio corso e delle spese già sostenute dalla Società per l'emissione del contratto, quantificate nella proposta in € 25,00 (venticinque euro). Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare per iscritto la proposta di assicurazione finché il contratto non è concluso, privandola di ogni effetto. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca rimborsa al Contraente l'eventuale somma versata alla sottoscrizione della proposta.

Art. 5 - Pagamento del premio

Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro il pagamento di un premio unico o annuo anticipato. Il premio annuo, costante o rivalutabile, dovrà essere corrisposto, nella rateazione indicata nel documento di polizza, a partire dall'inizio del contratto e per la durata stabilita, oppure fino alla morte dell'Assicurato qualora questa avvenga prima del termine del differimento. Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, le movimentazioni in entrata per la gestione separata Fondo Futuro sono soggette ad uno specifico limite di importo pari ad € 1.000.000,00. Tale limite riguarda movimentazioni relative a contratti effettuati da Contraenza Unica. Per Contraenza Unica si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate. La Società si riserva di verificare l'esistenza di eventuali relazioni attraverso una apposita dichiarazione che deve essere compilata dal Contraente per importi in entrata maggiori di € 300.000,00.

Il premio annuo rivalutabile verrà aumentato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, nella misura e secondo le modalità indicate all'art.6 - Clausola di

Rivalutazione. Il Contraente ha, comunque, la facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio, mediante richiesta scritta di cui al punto D) dello stesso art.6.

Il premio annuo costante resta, invece, invariato nel corso del differimento.

Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite presso la Società o l'Unità di Vendita cui è assegnato il contratto contro quietanza. Il Contraente può provvedere al pagamento del premio annuo, costante o rivalutabile, contestualmente alla sottoscrizione della proposta solo se l'importo del premio sia minore od uguale ad € 5.000,00 ed il frazionamento del premio sia diverso da quello mensile e bimestrale. Il Contraente può versare i premi con assegno intestato ad "HDI Assicurazioni S.p.A." e munito della clausola di non trasferibilità, con apposito bollettino di conto corrente postale o con bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o all'Intermediario espressamente in tale qualità, con bancomat o carta di debito senza oneri a carico dei clienti, con pagamento effettuato in pari data di liquidazione del capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e dalla Società. E' consentito, inoltre, il versamento dei premi mediante trattenuta sulla retribuzione effettuata dal datore di lavoro (solo nel caso di apposita convenzione) e tramite conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla Banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul proprio conto corrente (Addebito diretto SEPA - SDD). In caso di modifica o chiusura del conto corrente bancario, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società, la variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) almeno quarantacinque giorni prima della scadenza della rata successiva ed a sottoscrivere il nuovo mandato SEPA - SDD. I premi non possono essere corrisposti in contanti.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. E' ammessa una dilazione di 30 giorni senza onere di interessi.

Art. 6 - Clausola di rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono. A tal fine la Società gestisce le attività maturate sul contratto, attività a copertura della riserva matematica, nell'apposita Gestione Speciale denominata "FONDO FUTURO", con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento più avanti riportato.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire al contratto pari al rendimento di cui all'art.6 del Regolamento del FONDO FUTURO al netto di una percentuale annua trattenuta dalla Società pari a 1,00%.

Condizioni di assicurazione

Nel caso in cui il rendimento del Fondo Futuro ecceda il 4,00%, la Società trattiene una ulteriore quota del rendimento pari a 0,02% per ogni 0,10% di tale eccedenza. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico di riferimento la differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale iniziale.

B) Rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione sopra indicata, entro il 31 dicembre che precede l'anniversario suddetto.

✓ **Nel periodo e al termine del differimento:** per la Soluzione a premio annuo costante il valore della rendita rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo netto del premio, sarà ottenuto sommando alla rendita in vigore all'anniversario precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando la rendita inizialmente assicurata per la misura di rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del pagamento dei premi;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra la rendita in vigore nel periodo annuale precedente e quella inizialmente assicurata.

Per la Soluzione a premio annuo rivalutabile e a premio unico il valore della rendita rivalutata sarà ottenuto sommando alla rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente l'importo che si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione per il valore della rendita stessa. Il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

✓ **Nel periodo di corresponsione della rendita:** il valore della rendita rivalutata sarà ottenuto sommando alla rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto della rendita stessa per la misura della rivalutazione.

L'aumento del capitale verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

C) Rivalutazione del premio per la Soluzione a premio annuo rivalutabile

A fronte della rivalutazione della rendita assicurata, il premio annuo netto dovuto viene aumentato della misura annua di rivalutazione come sopra indicata. L'aumento del premio annuo netto verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

D) Rifiuto della rivalutazione del premio per la Soluzione a premio annuo rivalutabile

Il Contraente ha facoltà di chiedere, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto e con preavviso scritto di almeno 3 mesi, che la rivalutazione del premio non venga effettuata. Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni. Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto, la rendita assicurata nell'anno precedente verrà rivalutata aggiungendo alla stessa:

- un importo ottenuto moltiplicando la rendita iniziale riproporzionata, come di seguito definita, per la misura annua di rivalutazione e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata del pagamento dei premi;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra la rendita assicurata nel periodo annuale precedente e la rendita iniziale riproporzionata, come di seguito definita, per la misura di rivalutazione.

Per la rendita iniziale riproporzionata si intende il prodotto della rendita inizialmente assicurata per il rapporto tra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione.

Art. 7 - Mancato pagamento del premio annuo - riattivazione

Il pagamento della rata di premio avvenuto entro 30 giorni dalla data della sua scadenza non comporta onere di interessi o altre conseguenze. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata il contratto è sospeso, salvo che il contratto abbia maturato il diritto di rimanere in vigore per una rendita ridotta alle condizioni e con le modalità più avanti indicate. Il Contraente ha facoltà di sciogliere il contratto con le seguenti modalità:

✓ **Nel periodo del differimento:** per la Soluzione a premio annuo attraverso la sospensione del pagamento del premio. La sospensione comporta:

- se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a 3, qualora la durata del contratto sia maggiore od uguale a 5 anni, o inferiore a 2, in caso di durata minore, l'automatica estinzione del contratto con la perdita di quanto già versato. Il Contraente ha il diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto entro 2 anni dalla sospensione del pagamento del premio (riattivazione), corrispondendo le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati al saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Il saggio annuale di riattivazione è pari al valore del rendimento annuo da attribuire così come definito nella Clausola di rivalutazione più un punto percentuale, e non può essere inferiore al saggio legale di interesse.

Condizioni di assicurazione

- se il numero delle annualità di premio corrisposte è maggiore od uguale ai limiti indicati al punto precedente la possibilità per il Contraente:
 - di riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione (facendone richiesta scritta da inviare presso il domicilio della Società o dell'Unità di Vendita a cui è assegnato il contratto). In tal caso il contratto si estingue definitivamente; *oppure*
 - di mantenere in vigore la garanzia per una rendita ridotta determinata in conformità a quanto previsto dalle presenti condizioni di assicurazione; anche in questo caso il Contraente può richiedere successivamente il riscatto dell'assicurazione oppure il ripristino della piena efficacia del contratto, entro 2 anni dalla sospensione del pagamento dei premi (riattivazione) corrispondendo le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati al saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.
- **Per la Soluzione a premio annuo costante** la prestazione ridotta si determina moltiplicando la rendita annua inizialmente assicurata per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti. A tale importo si aggiunge il valore dato dalla differenza tra la rendita rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, e la rendita inizialmente assicurata. La rendita ridotta verrà rivalutata nella misura prevista all'art.6 - Clausola di Rivalutazione - ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi;
- **Per la Soluzione a premio annuo rivalutabile** la prestazione ridotta si determina moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio, ed il numero dei premi annui pattuiti. La rendita ridotta verrà rivalutata nella misura prevista all'art.6 - Clausola di Rivalutazione - ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi. Nel caso in cui il contratto sia ridotto prima del 5° anniversario della data di decorrenza, la prima rivalutazione avrà effetto a decorrere da tale anniversario.

Per la Soluzione a premio unico con la richiesta di liquidazione del valore di riscatto anche dopo un solo anno dalla data di decorrenza del contratto.

- ✓ **Al termine del differimento: il Contraente ha facoltà di sciogliere il contratto a seguito della richiesta di liquidazione in una unica soluzione del valore capitale della rendita maturata in conformità a quanto previsto dalle presenti condizioni di assicurazione (art.9 - Riscatto).**

Per saggio annuo di riattivazione si intende il valore del rendimento annuo da attribuire così come stabilito all'art.6 - Clausola di Rivalutazione - più un punto percentuale. Il saggio annuo di riattivazione non può comunque essere inferiore al saggio legale di interesse. La riattivazione del contratto ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto, i valori di assicurazione delle prestazioni assicurate che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata il contratto non può più essere riattivato, determinandosi la risoluzione del contratto; in tal caso i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

Art. 8 - Riduzione

In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state versate almeno 3 annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio, se detta durata è inferiore a 5 anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti rendite annue ridotte da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento:

In caso di morte dell'Assicurato entro il termine del differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi. Detto importo verrà rivalutato nella misura prevista dall'art.6 - Clausola di Rivalutazione - ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi. Durante il periodo di corresponsione, la rendita annua ridotta viene rivalutata ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, nella misura prevista dall'art.6 - Clausola di Rivalutazione.

Art. 9 - Riscatto

Il Contraente può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere la liquidazione del valore di riscatto. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione.

- ✓ **Nel periodo del differimento: per la Soluzione a premio annuo costante e per la Soluzione a premio annuo rivalutabile il valore di riscatto può essere richiesto purché siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a 5 anni.** Il valore di riscatto si ottiene dal prodotto della rendita ridotta alla data di richiesta del riscatto per il coefficiente di

Condizioni di assicurazione

Tabella A – Coefficienti di conversione

Età rettificata al termine del differimento	Coefficiente di conversione
46	47,673400
47	46,674896
48	46,054667
49	45,056506
50	44,058409
51	43,060445
52	42,062635
53	41,064997
54	40,067567
55	39,070362
56	38,073393
57	37,076661
58	36,080169
59	35,083918
60	34,087951
61	33,092326
62	32,097153
63	31,102511
64	30,505572
65	29,512723
66	28,520513
67	27,528905
68	26,537973
69	25,547786
70	24,558470
71	23,570182
72	23,002108
73	22,017831
74	21,035447
75	20,055212
76	19,077357
77	18,102158
78	17,570961
79	16,606098
80	15,645903
81	14,690805
82	14,190373
83	13,252498
84	12,321038
85	11,841484
86	10,935037
87	10,462858

Il coefficiente di conversione dipende dall'età "rettificata" dell'Assicurato al termine del differimento, ottenuta mediante invecchiamento o ringiovanimento dell'effettiva età dell'Assicurato al termine del differimento secondo i valori contenuti nella successiva tabella B.

Tabella B – Valore correttivo dell'età al termine del differimento

Valore correttivo dell'età al termine del differimento in base all'anno di nascita		
ANNO DI NASCITA		Valore correttivo
DA	A	
Fino al 1900	1907	7
1908	1917	6
1918	1921	5
1922	1925	4
1926	1937	3
1938	1947	2
1948	1957	1
1958	1966	0
1967	1978	-1
1979	1990	-2
1991	2003	-3
2004	2017	-4
2018	2020	-5
2021	> 2021	-6

conversione (riportato nella successiva tabella A) riferito all'età dell'Assicurato al termine del differimento (calcolata secondo la successiva tabella B), scontando tale prodotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la data del termine del differimento in base al tasso annuo di interesse pari a 3,00% per i primi cinque anni e 2,25% per gli anni successivi; **per la Soluzione a premio unico il valore di riscatto può essere richiesto trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto.** Il valore di riscatto si ottiene dal prodotto della rendita rivalutata alla data di richiesta del riscatto per il coefficiente di conversione (riportato nella successiva tabella A) riferito all'età dell'Assicurato al termine del differimento (calcolata secondo la successiva tabella B), scontando tale prodotto per il periodo di tempo che intercorre dalla data di richiesta del riscatto alla data del termine del differimento in base al tasso annuo di interesse pari a 2,25%.

Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato, mentre la differenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto all'art.6 della Clausola di Rivalutazione.

- ✓ **Al termine del differimento:** il valore di riscatto può essere richiesto purché la richiesta scritta pervenga prima del termine del differimento. Il valore di riscatto si ottiene dal prodotto della rendita annua, quale risulta rivalutata a tale epoca, per il coefficiente di conversione riferito all'età dell'Assicurato al termine del differimento. Tale richiesta impegna irrevocabilmente le Parti alla liquidazione del valore di riscatto al termine del differimento in luogo delle prestazioni di cui all'Art.1. La Società si riserva, comunque, la facoltà di consentire che il predetto valore di riscatto sia nuovamente convertito in una rendita vitalizia sulla base dei coefficienti ed alle condizioni che risulteranno in vigore a tale epoca.
- ✓ **Nel periodo di corresponsione della rendita:** il valore di riscatto non può essere richiesto.

Condizioni di assicurazione

Ai fini del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, la Società, in caso di riscatto di importo maggiore di € 300.000,00, si riserva di verificare la *Contraenza Unica*. Per *Contraenza Unica* si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate.

Art. 10 - Cessione - pegno - vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sul contratto o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario.

Art. 11 - Prestiti

Il Contraente, in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla Società nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica nell'atto di concessione le condizioni e il tasso di interesse.

Art. 12 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, recesso, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società anche qualora fatte per testamento.

La Società provvederà, ai sensi dell'art. 1189, 1 c, c.c., a pagare le prestazioni dovute in favore del Beneficiario univocamente identificato nella polizza, fermo restando che non potrà essere opposta alla Società alcuna nomina, revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata (anche testamentaria), che non sia stata notificata alla Società anteriormente al pagamento delle suddette prestazioni.

Art. 12.1 - Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 13 - Pagamenti della Società

La Società condiziona i pagamenti delle prestazioni all'acquisizione dei seguenti documenti:

- *certificato di nascita o copia di un documento valido* riportante i dati anagrafici dell'Assicurato;
- *copia del documento di identità e codice fiscale* dell'avente diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti;
- *certificazione che attesti con certezza la qualità di Beneficiario laddove lo stesso non sia stato indicato univocamente.*

Inoltre, per i pagamenti conseguenti al riscatto occorre che siano consegnati:

- *domanda del Contraente che contenga le indicazioni che permettano di identificare il contratto;*
- *certificato di esistenza in vita dell'Assicurato* se non coincidente con l'avente diritto;
- *eventuale dichiarazione necessaria ai fini dell'art. 5 del Regolamento Isvap n.38 (Contraenza unica).*

La Società per il riscatto nel periodo e al termine del differimento esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra indicata;

Per i pagamenti al termine del differimento debbono consegnarsi:

- *domanda del Beneficiario che contenga le indicazioni che permettano di identificare il contratto;*
- *certificato di esistenza in vita dell'Assicurato* se non coincidente con l'avente diritto;
- *eventuale dichiarazione necessaria ai fini dell'art. 5 del Regolamento Isvap n.38 (Contraenza unica).*

La rendita viene erogata in via posticipata rispetto al momento in cui matura il diritto alla prestazione, di conseguenza l'Assicurato dovrà presentare la documentazione sopra descritta almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per il pagamento.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono essere consegnati:

- *domanda del Beneficiario che contenga la denuncia dell'evento e le indicazioni che permettano di identificare il contratto;*
- *certificato di morte dell'Assicurato;*
- *ove il beneficiario non sia indicato univocamente: atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento* - l'ultimo noto non impugnato - con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del *testamento* deve essere consegnata *copia conforme all'originale;*
- *autorizzazione del Giudice Tutelare* rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di somme spettanti ai minori Beneficiari.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra indicata o

Condizioni di assicurazione

dell'eventuale documentazione che la Società potrà richiedere per particolari esigenze istruttorie.
Decorsi i termini sopra indicati sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Art. 14 - Comunicazioni alla Società

Il Contraente e l'Assicurato, ad ogni effetto del presente contratto, devono comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.

Art. 15 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed Aventi diritto.

Art. 16 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto la sede del Foro competente è quella di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

Art. 17 - Legge applicabile

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 18 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.

Condizioni di assicurazione

Regolamento del FONDO FUTURO

- Art. 1.** Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene denominata "FONDO FUTURO".
- Art. 2.** La valuta di denominazione della gestione separata è l'Euro.
- Art. 3.** Ai fini della determinazione del rendimento medio annuo del FONDO FUTURO, il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
- Art. 4.** Il fondo mira ad offrire un rendimento minimo e a conseguire un risultato stabile nel medio e lungo periodo. Le scelte di investimento puntano ad un contenimento dei rischi che mantenga stabile il profilo di rischio della gestione. La politica di investimento della Società si ispira a principi di sicurezza e conservazione del patrimonio nonché a principi di profittabilità.

Gli obiettivi e le scelte di investimento sono strettamente collegati alla valutazione degli impegni assunti e ai rischi da sopportare. Le politiche di investimento adottate, pertanto, mirano a generare rendimenti sopportando rischi adeguati alla struttura dell'impresa, attraverso la gestione integrata di attivo e passivo in bilancio. In tale attività, la Società è tenuta a rispettare limiti qualitativi e quantitativi quali strumenti di controllo del profilo di rischio della gestione che hanno lo scopo di definire la migliore combinazione tra l'obiettivo di ridurre i rischi e quello di ottenere ragionevoli rendimenti dagli investimenti a favore degli assicurati.

La gestione è orientata prevalentemente verso titoli denominati in Euro.

La gestione investe le risorse prevalentemente nelle seguenti classi di attività:

- a. Titoli obbligazionari governativi (o garantiti dallo Stato) riconducibili prevalentemente a Stati dell'Unione Europea e titoli semigovernativi riconducibili prevalentemente ad Enti internazionali;
- b. Titoli azionari quotati nei mercati regolamentati;
- c. Quote OICR;
- d. Liquidità presso Istituti di Credito;
- e. Altri attivi in conformità alla normativa in materia di copertura delle riserve tecniche;
- f. Titoli obbligazionari riconducibili ad Emittenti Corporate o non governativi.

Almeno il 70% degli attivi dovranno essere costituiti da titoli obbligazionari. L'esposizione in azioni e quote OICR non potrà superare il 10% del patrimonio della gestione.

Ogni nuovo investimento in titoli obbligazionari può riguardare solo emittenti ad elevato merito creditizio.

Almeno il 30% dei titoli obbligazionari dovranno essere costituiti da titoli di Stato (o semigovernativi o garantiti dallo Stato).

Gli investimenti in titoli strutturati sono valutati soltanto tra emissioni liquide, titoli quotati, emittenti di primaria rilevanza nei rispettivi settori e solo in funzione di rischi che la Società sia in grado di monitorare.

- Non possono costituire attività della gestione separata: a) i crediti infruttiferi; b) gli immobili destinati all'esercizio dell'impresa; c) i crediti verso riassicuratori; d) le immobilizzazioni materiali; e) le spese di acquisizione da ammortizzare.
- Non sono consentite operazioni infragruppo, nei termini indicati dall'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008.
- Sono esclusi investimenti diretti in titoli derivati, salvo a fini di copertura e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Condizioni di assicurazione

Art. 5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. La gestione del FONDO FUTURO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) con il Regolamento n.38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 6. Il rendimento annuo del FONDO FUTURO relativo al periodo di osservazione indicato al precedente Art. 3 si ottiene rapportando il risultato finanziario del FONDO FUTURO nello stesso periodo alla giacenza media delle attività del FONDO FUTURO stesso.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Per risultato finanziario del FONDO FUTURO si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla gestione stessa nel periodo di osservazione indicato al precedente art. 3 - comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, degli utili realizzati e dalle le perdite sofferte nel periodo di osservazione per la quota di competenza del FONDO FUTURO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese per l'acquisto e la vendita degli investimenti e per l'attività di certificazione di cui al successivo Art. 7. Non sono previste altre forme di prelievo in qualunque modo effettuabili.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO FUTURO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO FUTURO per i beni già di proprietà della Società. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Per giacenza media delle attività della gestione separata si intende la somma delle giacenze medie annue dei depositi in numerario, degli investimenti in titoli e di ogni altra attività del FONDO FUTURO.

La giacenza media annua nel periodo di osservazione dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO FUTURO.

Art. 7. La gestione del FONDO FUTURO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la rispondenza del FONDO FUTURO al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO FUTURO, il rendimento annuo del FONDO FUTURO quale descritto al precedente Art. 6 e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Art. 8. La Società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

Art. 9. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 10. La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni Separate per esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione stessa o per una migliore efficienza, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti .

Le gestioni separate coinvolte dovranno avere caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le suddette operazioni non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

PAGINA BIANCA

GLOSSARIO

Data ultimo aggiornamento del documento 18/05/2016

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o meno con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto al verificarsi dell'evento assicurato.

Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

Condizioni di assicurazione: Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società ed esercita i diritti derivanti dalla polizza.

Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

Contratto di capitalizzazione: Contratto con il quale la società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

Controassicurazione dei premi: Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni di assicurazione.

Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Differimento (periodo di): Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

Diritto proprio (del beneficiario): Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per

effetto della designazione del contraente.

Durata contrattuale: Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi: Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

Estratto conto annuale: Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Fascicolo informativo: L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit linked e index linked); nota informativa; condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili; glossario; modulo di proposta.

Gestione separata (o speciale): Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità totale e permanente: E' l'invalidità che comporta la perdita in modo presumibilmente totale e permanente della capacità all'esercizio della professione o mestiere dichiarato alla Società e di ogni altra professione confacente alle attitudini ed abitudini dell'assicurato.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Malattia: Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'assicurato non dipendente da infortunio.

Misura di rivalutazione: E' il tasso di interesse, al netto del tasso tecnico, che di anno in anno viene riconosciuto al contratto e che consente la rivalutazione delle prestazioni e dei premi, se rivalutabili, così come è stabilito nella Clausola

di rivalutazione.

Nota informativa: Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione: è la facoltà del contraente di chiedere, entro il termine di scadenza del contratto, la conversione della prestazione contrattualmente prevista in una delle alternative indicate dal contratto.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: E' l'importo che il contraente è tenuto a pagare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: E' la somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Principio di adeguatezza: Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Progetto personalizzato: Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale contraente.

Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Questionario sanitario (o anamnestico): Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza: Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso: Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento trattenuto: Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Revoca: Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Riattivazione: Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Ricovero: Degenza che comporti almeno un pernottamento in un istituto di cura tra quelli definiti nelle condizioni di assicurazione.

Riduzione: Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli

originariamente pattuiti.

Riscatto: Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali. Può essere esercitato anche in forma parziale.

Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni di assicurazione.

Rivalutazione minima garantita: Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scheda sintetica: Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Società (di assicurazione): È HDI Assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sovrappremio: Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso minimo garantito: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Tasso tecnico: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

Trasformazione: Richiesta da parte del contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.